



COMUNE DI CONDOFURI

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO DI CALABRIA

* * * * *

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n.02 del 05.02.2018

OGGETTO: Esercizio in forma associata del servizio segreteria tra il Comune di Condofuri ed il Comune di Cardeto. Esame ed approvazione schema di convenzione

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, questo giorno **CINQUE** del mese di **FEBBRAIO**, alle ore 10.15, convocato dal Presidente del Consiglio con le modalità prescritte dal Regolamento comunale e nella sala delle adunanze presso il Comune di Condofuri, si è riunito in sessione straordinaria, seduta pubblica in seconda convocazione, il Consiglio Comunale dei quali sono membri i sigg.ri:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Pres.</i>	<i>Assen.</i>
ANTONIO SALVATORE GURNARI	PRESIDENTE CONSIGLIO		x
SALVATORE MAFRICI	SINDACO	x	
GIULIA NAIMO	CONSIGLIERE	x	
GIUSEPPE BARRECA	CONSIGLIERE	x	
SALVATORE TRAPANI	CONSIGLIERE		x
GIUSEPPE FOTI	CONSIGLIERE	x	
ROCCO ERMIDIO	CONSIGLIERE	x	
DOMENICO MAFRICI	CONSIGLIERE		x
BRUNO MAISANO	CONSIGLIERE	x	
ANTONINO VADALA'	CONSIGLIERE		x
TOMMASO IARIA	CONSIGLIERE	x	

PRESENTI N. 7

ASSENTI N. 4

Partecipa il Segretario Comunale : Dott.ssa Manuela Falduto

Assume la Presidenza del Consiglio il Vice-Sindaco Giulia Naimo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Constatato che i Consiglieri presenti in n. 7 su n. 11 Consiglieri assegnati e n. 11 in carica integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, ai sensi del combinato disposto delle norme contenute negli articoli 37 e 38 del D. Lgs. 267/2000 e n. 42 dello Statuto comunale, invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Introduce il secondo argomento all'ordine del giorno e procede all'illustrazione delle proposte.

Il Presidente, non avendo nessun Consigliere chiesto la parola, dichiara chiuso il dibattito ed invita il Consiglio a procedere all'approvazione della proposta di delibera.

Procedutosi alla votazione si consta il seguente risultato:

Presenti: 7 Votanti: 6 Astenuti: 1 (Iaria) Favorevoli: 6 Contrari: //

Il Presidente proclama l'esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 prevede la stipula, tra i Comuni, di apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale;
- ai sensi dell'art. 10 del DPR 4 dicembre 1997, n°465 i Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono stipulare tra loro, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, convenzioni per l'ufficio segreteria;

Considerato che:

- è intendimento di questa Amministrazione Comunale pervenire alla stipula di una nuova convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio di Segreteria Comunale;
- il Comune di Cardeto ha manifestato la disponibilità a convenzionarsi con questo Comune per la predetta finalità;

Visto lo schema di convenzione, appositamente predisposto, composto da n. 9 articoli, che si allega al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che il convenzionamento con il Comune di Cardeto per la gestione convenzionata della segreteria comunale può determinare un miglioramento nello svolgimento dello stesso servizio a motivo dell'analogia delle problematiche dei due enti, della loro prossimità e delle economie di spesa che così si realizzeranno;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs 18.8.2000 n.267;

VISTA la normativa vigente in materia

Visti i pareri di competenza espressi ai sensi dell'art. 49 — 1° comma D. Lgs. 267/2000 inseriti nell'atto;

Preso atto della votazione sopra riportata

DELIBERA

- 1) **Di procedere**, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 del DPR 4/12/1997, n°465, al convenzionamento per la gestione del servizio di segreteria tra i Comuni di Condofuri e Cardeto;
- 2) **Di approvare** lo schema di convenzione costituito da n. 9 articoli che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 3) **Di autorizzare** il Sindaco a stipulare la convenzione in argomento;
- 4) **Di trasmettere** copia della presente deliberazione:
 - alla Prefettura UTG di Catanzaro - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Calabria, per i provvedimenti di propria competenza;

- al Comune di Cardeto

Il Presidente invita il Consiglio a dichiarare l'immediata esecutività dell'atto deliberativo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione che ha riportato il seguente risultato:

Presenti: 7 Votanti: 6 Astenuti: 1 (Iaria) Favorevoli: 6 Contrari: //

DELIBERA

Di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto deliberativo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI CONDOFURI E CARDETO PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE

L'anno 2018, il giorno del mese di,

TRA

il **COMUNE DI CONDOFURI**, C.F. _____, legalmente rappresentato dal Sindaco, Avv. Salvatore Mafri, elettivamente domiciliato presso la sede del medesimo Comune

E

il **COMUNE DI CARDETO**, C.F. _____, legalmente rappresentato dal Sindaco Dott. Pietro Fallanca, elettivamente domiciliato presso la sede del medesimo Comune

PREMESSO

- che l'art. 98, comma terzo, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4/12/1997, n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segreteria;

- che i Comuni di Condofuri e Cardeto, i quali sono ricompresi nella stessa sezione regionale dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, hanno stabilito di stipulare tra loro una convenzione per l'ufficio di segreteria, per come formalmente risulta dai seguenti atti:

1) Deliberazione del Consiglio comunale di Condofuri n. .. del / / , esecutiva ai sensi di legge (allegato 1);

2) Deliberazione del Consiglio comunale di Cardeto n. del / / , esecutiva ai sensi di legge (allegato 2);

- che, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 267/2000, i Sindaci, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto;

TANTO PREMESSO,

tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTA SEGUE

ART. 1

OGGETTO E FINE

I comuni di Condofuri e di Cardeto, il primo di classe III ed il secondo di classe IV, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in maniera coordinata ed in forma associata il servizio di Segreteria comunale, anche al fine di ottenere sensibili economie di spesa ed una maggiore integrazione funzionale tra le amministrazioni. Le funzioni del Segretario comunale sono stabilite dal Capo II del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

ART. 2

COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Condofuri assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3

NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina e la revoca del Segretario comunale sono provvedimenti di competenza del Sindaco del Comune capo convenzione, d'intesa con il Sindaco del Comune di Cardeto. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'Agenzia Nazionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osservano in materia le disposizioni di cui al Capo II del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e agli atti

deliberativi n. 150/1999 e n. 164/2000 del C.d.A. dell'Agencia Nazionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.

ART. 4 MODALITA OPERATIVE

Con la presente convenzione i comuni interessati prevedono che un unico Segretario comunale presti la propria opera in tutti gli enti. Ai fini dell'attribuzione del Segretario comunale, la presente convenzione risulta essere di classe III.

Le prestazioni lavorative del Segretario comunale vengono rese in modo da assicurare il corretto espletamento delle funzioni di ciascun Comune, articolando l'orario di lavoro, su base settimanale, nella seguente misura:

- 58,33% presso il Comune di Condofuri;
- 41,66% presso il Comune di Cardeto.

Il calendario dei giorni e dei tempi di lavoro, correlato in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare, viene stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni convenzionati, sentito il Segretario comunale, e può essere variato allo stesso modo.

ART. 5 RAPPORTI FINANZIARI

I rapporti finanziari tra gli enti rimangono ispirati ai principi di solidarietà e alla equa ripartizione degli oneri tra i Comuni. Pertanto la spesa relativa al trattamento economico del Segretario comunale, compresa quella derivante dalla retribuzione mensile di cui al successivo articolo 7, è sostenuta nella seguente misura:

- Comune di Condofuri: 58,33%;
- Comune di Cardeto: 41,66%.

Il Comune di Condofuri provvede all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale e al pagamento degli oneri riflessi. Nella parte attiva del bilancio il Comune di Condofuri prevede le presumibili somme da riscuotere a titolo di contributo dall'altro comune convenzionato il quale si impegna a iscrivere, nel proprio bilancio di previsione, la somma dovuta.

Il Comune di Cardeto provvede a versare mensilmente al Comune di Condofuri la quota di spesa a proprio carico ed effettua il saldo entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, dietro presentazione di regolare rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e soggette a riparto.

Il Comune capo convenzione imputa tra gli oneri da ripartire anche i compensi per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza o impedimento del Segretario titolare, l'indennità di risultato riconosciuta, le spese relative alla partecipazione a corsi, seminari di studi e convegni.

Le spese per le missioni o trasferte svolte dal Segretario, i rimborsi spese, i diritti e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli enti sono esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni risulteranno essere state compiute.

ART. 6 FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che operano, in accordo con il Segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione. Parimenti è compito dei Sindaci determinare, in accordo con il Segretario comunale, le concrete modalità di svolgimento del servizio di Segreteria comunale in forma associata, quali quelle afferenti alle giornate di presenza del funzionario nei rispettivi Comuni, gli orari di lavoro e ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale allo svolgimento del servizio convenzionato.

Ogni segnalazione concernente il servizio che deve essere rivolta alla competente Prefettura, viene previamente concordata dai Sindaci.

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete l'adozione dei provvedimenti inerenti ferie, permessi e autorizzazioni, il rilascio del nulla-osta per il congedo straordinario e per l'aspettativa, previa intesa con il Sindaco del Comune convenzionato.

ART.7

TRATTAMENTO ECONOMICO

Al Segretario comunale incaricato spetta, oltre al trattamento economico relativo alla propria qualifica, una retribuzione mensile aggiuntiva per la titolarità di una sede di segreteria convenzionata, il cui importo è determinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.

ART. 8

DURATA E SCIoglIMENTO

La durata della presente convenzione viene stabilita in anni due decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa. La convenzione si intenderà tacitamente rinnovata per il medesimo periodo alla scadenza, ove non intervengano atti deliberativi che ne determinino lo scioglimento o il recesso.

La presente convenzione può essere risolta prima della scadenza per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le Amministrazioni comunali;

- recesso unilaterale di una delle amministrazioni contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare, con preavviso pari almeno a 7 giorni.

Dei provvedimenti di costituzione e di scioglimento viene data immediata comunicazione, a cura del Comune capo convenzione, alla competente Prefettura per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

In tutti i casi di scioglimento della presente convenzione, i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del segretario titolare della sede in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione il segretario permanga in qualità di titolare. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci e il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo convenzione.

ART. 9

EFFETTI. NORME FINALI

Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla presa d'atto della sua sottoscrizione da parte del Ministero dell'Interno - Prefettura U.T.G. di Catanzaro - Albo dei segretari comunali e provinciali - Sezione Calabria.

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dai Consigli comunali dei Comuni convenzionati.

La presente convenzione non sconta imposta di bollo ai sensi dell'allegato B9, punto 16), del D.P.R. 26/10/1972 n. 642. Essa sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative, regolamentari e contrattuali che regolano la materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Condofuri

Il Sindaco del Comune di Cardeto

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE f.to Dott.ssa Giulia Naimo	IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott.ssa Manuela Falduto
--	---

PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica F.to Avv. Caterina Attinà	PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile Dott.ssa Stefania Sgambellone
---	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Registro Pubblicazione

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 08/02/18 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.lgs. N. 267 del 18/8/2000);

Condofuri li <u>08/02/2018</u>	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO f.to 
--------------------------------	--

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

Condofuri li _____	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Manuela Falduto
--------------------	---

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 dello stesso D.lgs. 267/2000

Data _____	L' ISTRUTTORE F.to _____
------------	-----------------------------

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E CONSTA DI N. _____ FOGLI.

Data _____

	IL VICESEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Attinà Caterina
--	--

